



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 4

IL 30 novembre 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 30 novembre 2018, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in data 20/11/2018, pervenuto in data 20/11/2018, della Rugby Colorno Junior ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Luca Ugolotti, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale dell'Emilia Romagna che, nella riunione del 15 novembre 2018, Comunicato GSR/Under14/08 pubblicato in data 16/11/2018, in occasione del Raggruppamento Under 14 n.8 svolto in data 11/11/2018, ha sanzionato il giocatore Alessandro Ledda infliggendo la squalifica di quattro settimane, dal 12/11/2018 al 9/12/2018 compresi, in applicazione dell'art.27/1 lett.k) (pugno) del Regolamento di Giustizia;

**FATTO**

Con reclamo pervenuto in data 20/11/2018, la Rugby Colorno Junior ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale dell'Emilia Romagna nella riunione del 15/11/2018, con cui è stato sanzionato il giocatore tesserato Alessandro Ledda, esponendo che, invece, in occasione dell'episodio sanzionato dall'Arbitro, il giocatore della reclamante che aveva commesso l'antigioco era diverso. A sostegno del reclamo era depositato un filmato dell'episodio oggetto della presente impugnazione.

**MOTIVI**

La Corte, trattandosi di ipotesi espressamente prevista dal Regolamento di Giustizia, per la quale è consentito l'utilizzo del filmato, ai sensi dell'art.41 comma 1 lett.a), procedeva alla visione dello stesso.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Dal filmato risulta chiaramente che l'antigioco costituito da un pugno dato sul volto di un giocatore avversario non è stato compiuto dal giocatore n.7 del Rugby Colorno Junior, Alessandro Ledda.

Inoltre, lo stesso arbitro della gara Sig. Giacomo Scannavini, con mail in data 15/11/2018, riguardo all'espulsione inflitta nella gara in questione, ha dichiarato di avere sbagliato a scrivere il nome del giocatore e il suo numero di tessera.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 41, 27/1 lett.k) (pugno), Regolamento di Giustizia,
- accoglie il reclamo, così come proposto;
- annulla la decisione impugnata del Giudice Sportivo Territoriale dell'Emilia Romagna nei confronti del giocatore Alessandro Ledda;
- dispone la restituzione del contributo funzionale;
- rimette gli atti al GST dell'Emilia Romagna per ogni conseguente provvedimento nei confronti di altro tesserato giocatore del Rugby Colorno Junior.

Roma, 30 novembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali